



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

N. 24/2020 R.G.

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
N. 14 DEL 05-05-2020

Oggetto: COVID 19 - misure precauzionali per il contenimento dell'evento epidemiologico. Riapertura cimiteri comunali con limitazioni.

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019".;

VISTO:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 1 Aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020;
- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 10 Aprile 2020 avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020;

VISTA:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;
- l'ordinanza n° 52 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione” ;
- l'ordinanza n° 53 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” ;
- l'ordinanza n° 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” ;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 26 Aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” con cui sono adottate le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che il predetto decreto:

- conferma il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati fino al 17 maggio 2020 e dà facoltà al sindaco di disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento e il distanziamento tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- stabilisce che l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra di loro la distanza di almeno un metro;
- in particolare, stabilisce che restano sospese le cerimonie civili e religiose e sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezione delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO che tra le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo relative alla cosiddetta fase 2, viene chiarito che è sempre consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale a di almeno un metro e del divieto di assembramento;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 1 del 09.03.2020 con cui è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di coordinare tutti gli interventi di assistenza alla popolazione sottoposta in quarantena domiciliare ovvero in condizioni di fragilità che dovessero verificarsi a seguito dell'evento epidemiologico;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 8 del 03.04.2020 con cui è stato disposto di continuare a svolgere tutte le attività di coordinamento e di assistenza alla popolazione, attraverso l'istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) fino al 13 aprile 2020, così come configurato con propria Ordinanza n. 1/2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 9 del 14.04.2020 con cui è stato disposto di continuare a svolgere tutte le attività di coordinamento e di assistenza alla popolazione, attraverso l'istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) fino al 3 maggio 2020, così come configurato con propria Ordinanza n. 1/2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 12 del 04.05.2020 con cui è stato disposto di continuare a svolgere tutte le attività di coordinamento e di assistenza alla popolazione, attraverso l'istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) fino al 18 maggio 2020, così come configurato con propria Ordinanza n. 1/2020;

RITENUTO pertanto opportuno- nell'ambito del quadro ordinamentale sopra compendiato – provvedere alla riapertura del cimitero comunale a partire dal 6 maggio 2020, limitandone però le visite all'accesso temporaneo di una sola persona per sepoltura, al fine di evitare ogni forma di assembramento, fatta salva la possibilità di consentire l'accesso ad un massimo di due persone nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o persone non autosufficienti e la possibilità consentire l'accesso agli addetti per la celebrazione dei funerali e le operazioni cimiteriali di tumulazione ed esumazione, oltre ai congiunti, fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi all'aperto nel rispetto del divieto di assembramenti, con distanziamento minimo di un metro e indossando le protezioni delle vie respiratorie;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

la riapertura dei cimiteri comunali alle seguenti condizioni:

- è consentito l'accesso di una sola persona per ogni sepoltura, al fine di evitare ogni forma di assembramento, fatta salva la possibilità di consentire l'accesso ad un massimo di due persone nel caso in cui si rendesse necessario recare con sé minori o persone non autosufficienti;
- all'interno dei cimiteri deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro;
- tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo, nei Cimiteri comunali hanno l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;
- in caso di cerimonia funebre, per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato al massimo di quattro persone alla volta, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali, all'aperto, con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, purché sia possibile rispettare tra di essi la distanza minima di un metro, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri quest'ultimi dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI.

DISPONE

- di demandare la vigilanza ed il controllo relativo alla limitazione degli ingressi, all'obbligo dell'adozione di mascherine ed al rispetto del distanziamento minimo di un metro, nonché il divieto di assembramento, al personale in servizio presso il Cimitero e al personale del locale nucleo di Protezione Civile, compatibilmente, per quest'ultimo, con lo svolgimento degli altri servizi in corso;
- di incaricare il corpo di Polizia Locale di questo Ente della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE, ALTRESI'

di trasmettere il presente atto:

- ai referenti/responsabili delle funzioni;
- alla SGT Multiservizi srl: sgtmultiservizi@pec.it
- alla Prefettura di Chieti: protocollo.prefch@pec.interno.it
- al Centro Funzionale di Protezione Civile Regione Abruzzo: centro.funzionale@regione.abruzzo.it
- alla Sala Operativa di Protezione Civile Regione Abruzzo: dpc030@pec.regione.abruzzo.it
- al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: TCH29071@pec.carabinieri.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL SINDACO
Dott. Luciano Marinucci